

R.G. N. 12/2023
CONCORDATO MINORE

SENTENZA N. 12/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. R.G. procedimento unitario 19-1/2022

Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Napolitano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 19-1/22 promosso da:

Iervolino Clementina, (RVLCMN64P54F839U), nata a Napoli (NA) il 14/09/1964, residente in Ottaviano (NA) alla via Municipio n. 60, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Liguori, con l'ausilio dell'OCC dott. Gaetano Fusco; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso contenente proposta di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e segg. CCI depositato in data 25/10/2022 da Iervolino Clementina;
richiamato il decreto depositato in data 21/11/2022 con cui è stata dichiarata aperta la procedura di concordato minore di Iervolino Clementina, disponendo la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto di apertura e la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Nola a cura della cancelleria, assegnando ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

ritenuta l'ammissibilità giuridica del concordato minore in quanto: 1) risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 74 e segg. CCI, posto che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, ma la rilevata natura di consumatore non è di ostacolo alla presentazione di una proposta di concordato minore, prevedendo la proposta l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, in ossequio a quanto disposto dall'art. 74, comma 2, CCI; 2) non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI (la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori); 3) è stata allegata la



documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'O.C.C., cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso; rilevato che l'istante versa in una situazione incolpevole di sovraindebitamento, tale da rivelarsi irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dalla relazione dell'O.C.C. che evidenzia come la ricorrente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 127.853,74, dispone di un patrimonio mobiliare ed immobiliare prontamente liquidabile del valore complessivo di € 45.071,95;

considerato che l'O.C.C. ha indicato le cause del sovraindebitamento individuandole nella difficoltà di onorare il rimborso di un cospicuo finanziamento (dell'importo di € 750.000,00 da rimborsare in 18 anni) contratto per l'acquisto dell'attività di farmacia sita in Casoria (NA), alla via Manzoni 18/20, a causa dei ritardi nella riscossione dei crediti vantati verso l'A.S. L. (cfr. relazione O.C.C.: "la condizione di sovraindebitamento della istante trova origine nella sua attività di farmacista, allorquando in data 05.11.2009 veniva rilevato l'esercizio di farmacia sita in Casoria (NA) alla via Manzoni 18/20. Per il predetto acquisto, la ricorrente stipulava un contratto di finanziamento con Credifarma (ente finanziatore partecipato da BNL e UniCredit), per €. 750.000,00 da rimborsare in anni 18. La debitoria della farmacia, tuttavia, a causa dei ritardi nella riscossione dei crediti vantati verso l'A.S. L., è andata nel corso degli anni progressivamente aumentando, fino ad indurre la ricorrente a cedere l'attività (anno 201) alla Meo Group Farmacia – Dr. Ciro Meo e C. S.a.s.") e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, attestato, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi, la ragionevole fattibilità del concordato minore ed evidenziato, infine, la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria; rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, nonché all'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini:

- attivo destinabile alla procedura pari ad € 45.400,00 derivante: 1) quanto ad € 10.400,00, dal reddito della ricorrente, mediante versamento di nn. 13 rate mensili all'anno di € 200,00 per nn. 4 anni; 2) quanto ad € 35.000,00, dalla corresponsione da parte dei fratelli della ricorrente, Enrico Iervolino (C.F. RVLNRC62R13F839H), nato a Napoli (NA), il 13.10.1962, e Ferdinando Iervolino (C.F. RVLFDN67B11F839Z), nato a Napoli (NA), il 11.02.1967, in qualità di assuntori della proposta di concordato minore, entro 30 giorni dall'omologa (somma già versata sul conto deposito n.6000/41178.24 presso la Banca Widiba, ed intestato a Iervolino Ferdinando); l'ammissibilità di una proposta di concordato minore che preveda l'acquisizione dell'attivo anche da un soggetto terzo, quale assuntore, discende dal comma 2 dell'art. 74 D.lgs. 14/2019, il quale, pur non facendo espressamente riferimento alla figura del soggetto assuntore, prevede la possibilità di proporre un concordato con apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
- Suddivisione dei creditori in nn. 5 classi:

I) Predeuzione: OCC – Avv. Liguori;

II) Privilegio (art. 2752 co. 1): Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale;

III) Privilegio (art. 2754): INPS;

IV) Privilegio (Art. 2753 – 2754): Ente Nazionale Prev. Ass. Farmacisti;

V) Chirografo: Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale (aggio e interessi di mora), Camera di Commercio, Ordine dei Farmacisti di Napoli;



- Previsione di differenti percentuali di soddisfacimento per le differenti classi di creditori:
 - I) Predeuzione, OCC – Avv. Liguori: 100% del credito per un importo complessivo di €. 8.827,94;
 - II) Privilegio (art. 2752 co. 1), Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale: 41,45% del credito per un importo complessivo di €. 36.572,06;
 - III) Privilegio (art. 2754), INPS: 0% del credito;
 - IV) Privilegio (Art. 2753 – 2754), Ente Nazionale Prev. Ass. Farmacisti: 0% del credito;
 - V) Chirografo, Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale (aggio e interessi di mora), Camera di Commercio, Ordine dei Farmacisti di Napoli: 0% del credito;

considerato che la differenziazione prospettata tra le varie classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe per cui deve ritenersi che siano stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi secondo quanto previsto dagli artt. 74 co. 4 e 85 CCI, rilevandosi che l'omogeneità dei crediti raggruppati non può essere affermata in termini di assoluta identità, essendo sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario rilievo quelli differenzianti, in modo da far apparire ragionevole una comune sorte soddisfattiva per le singole posizioni costituite in classe (cfr. in tal senso, *ex multis*, Cass. 16-4-2018 n. 9378);

considerato che il trattamento stabilito per le classi non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione;

rilevato che, come da documentazione depositata in atti, l'O.C.C. ha provveduto alla comunicazione della proposta e del decreto di apertura della procedura di concordato minore a tutti i creditori;

letta la relazione sull'esito dei voti depositata in data 03/01/2023 dall'O.C.C. dott. Gaetano Fusco;

rilevato che, secondo quanto evidenziato dall'O.C.C.: 1) Agenzia Entrate Riscossione, per i crediti iscritti a ruolo vantati dall'Amministrazione Finanziaria, ha comunicato la mancata adesione alla proposta di concordato minore; 2) tutti gli altri creditori, invece, nulla hanno comunicato e, pertanto, deve intendersi che abbiano prestato il loro consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ex art. art. 79 c.3 CCI;

rilevato che la mancata adesione di Agenzia Entrate Riscossione determinerebbe, da sola, il mancato raggiungimento della maggioranza richiesta ai fini dell'approvazione del concordato minore ex art. 79 CCI;

richiamato, tuttavia, il disposto di cui all'art. 80 comma III, secondo periodo, CCI laddove consente al giudice di omologare il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCI e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'occ, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

richiamata, per evidente identità di *ratio*, la giurisprudenza formatasi in vigenza del disposto di cui all'art. 12 comma 3 quater L. 3/2012, introdotto dall'art. 4-ter della Legge 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione del decreto-legge 137/2020, che, ricalcando quanto già previsto per la procedura di concordato e per la procedura di accordi di ristrutturazione, ai sensi dell'art. 182-bis, comma quarto, l.fall., ha previsto il cd. *cram down* in ambito di trattamento dei crediti tributari e contributivi, consentendo al tribunale di omologare l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del



raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria; mediante le predette integrazioni alla normativa fallimentare e alla legge sul sovraindebitamento, il legislatore ha inteso anticipare l'entrata in vigore di alcune disposizioni del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ritenute di particolare rilevanza ai fini della risoluzione di situazioni di criticità, specialmente durante il periodo emergenziale, evitando immotivate "resistenze" alla soluzione conciliativa, ove la stessa, sulla base dei controlli dell'autorità giudiziale in sede di concorso, risulti più conveniente rispetto al fallimento, e privilegiando, in base alle valutazioni del tribunale fallimentare, le soluzioni concordate volte al mantenimento della continuità aziendale, nel rispetto - ma anche in funzione - del principio di buon andamento dell'attività amministrativa ex art. 97, comma 2, Cost. (cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale di La Spezia, 14 gennaio 2021; cfr. in tal senso anche Tribunale Reggio Emilia, 20 Dicembre 2022: *"Il cram down di cui all'art. 12, comma 3-quater, l. 3/2012, applicabile anche nel caso in cui vi sia il voto contrario degli enti di previdenza e assistenza obbligatorie, consente al tribunale di convertire il voto contrario dei soggetti indicati dalla citata norma quando ciò risponda al soddisfacimento degli interessi pubblici, garantendone il miglior soddisfacimento. La normativa che consente il menzionato intervento del giudice costituisce applicazione dell'art. 97 Cost., ovvero del principio di buon andamento, nel senso di efficienza, della Pubblica amministrazione, imponendo a quest'ultima l'adesione alle proposte di accordo con i creditori che consentono la migliore soddisfazione possibile dei loro crediti rispetto a qualsiasi alternativa concorsuale"*);

ritenuto che il giudizio comparativo rispetto all'alternativa liquidatoria previsto dall'art. 80 comma III CCI vada differenziato a seconda che uno o più creditori contestino la convenienza della proposta ovvero che l'amministrazione finanziaria o gli enti gestori di forme di assistenza o previdenza obbligatorie non aderiscano alla proposta: nel primo caso (art. 80 comma III primo periodo: *"quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria"*) il legislatore sembra porre una regola comparativa meno stringente, prevedendo che il giudice omologa il concordato minore quando il credito trova comunque un soddisfacimento *"in misura non inferiore"* all'alternativa liquidatoria (in tal caso, malgrado il giudizio comparativo sia attivato ad iniziativa del singolo creditore che contesta la convenienza, quest'ultima si deve opportunamente misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditorio ipotizzata nel concordato, valorizzando la concorsualità della procedura, e non in riferimento alle ragioni del singolo creditore che formalizza la contestazione); nel secondo caso (art. 80 comma III secondo periodo: *"il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria"*) il giudizio di convenienza è formulato in relazione al grado di soddisfacimento del solo credito erariale;

ritenuta l'opportunità di accedere ad un'interpretazione estensiva, in linea con il *favor debitoris* che permea l'intero codice della crisi e dell'insolvenza, del disposto di cui all'art. 80 comma III secondo



periodo CCI, che richiede, invero, che la proposta di concordato minore risulti “conveniente” rispetto all’alternativa liquidatoria, formulazione che lascia intendere che - ai fini dell’omologa e nel dissenso espresso del Fisco – la proposta deve prevedere un trattamento complessivamente migliorativo delle ragioni creditorie erariali e non semplicemente equivalente a quanto ricavabile dalla liquidazione; ritenuto, con particolare riguardo al concordato minore di Iervolino Clementina, che la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’O.C.C., sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria in quanto consente all’amministrazione opponente di conseguire il 41,45% della parte privilegiata del credito inserito nel piano in tempi assolutamente ristretti, trattandosi di proposta articolata in un arco temporale di soli nn. 4 anni e con previsione di apporto immediato, entro 30 gg dall’omologa, della parte più cospicua delle risorse destinate al fabbisogno concordatario (costituita dalla corresponsione, da parte dei fratelli della ricorrente, dell’importo di € 35.000,00 a titolo di finanza esterna);

ritenuto che il giudizio di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria imponga una valutazione complessiva, ancorata non solo al valore “quantitativo” (rappresentato dal *quantum* che l’amministrazione opponente potrebbe ricevere in caso di alternativa liquidatoria), ma anche al dato “qualitativo”, rappresentato dai tempi e dalle modalità effettive di soddisfacimento del creditore opponente in caso di alternativa liquidatoria; in tal senso, può certamente ritenersi più conveniente la proposta di concordato minore quando le percentuali di pagamento conseguibili in sede liquidatoria si palesino sostanzialmente equivalenti ma con una tempistica meno favorevole rispetto a quella prevista nel concordato minore (si richiama, sul punto, stante l’evidente identità di *ratio*, la giurisprudenza di merito formatasi in vigenza della L. 3/2012 che ha evidenziato l’opportunità di una globale valutazione di convenienza quanti- qualitativa dell’alternativa liquidatoria, che tenga conto delle modalità concrete di soddisfacimento del creditore opponente; cfr. Tribunale Bologna, 17 Maggio 2022: “*sussiste la convenienza della proposta di accordo ogni qualvolta la presenza di ‘finanza esterna’, rispetto allo scenario alternativo della liquidazione, consenta un soddisfacimento maggiore delle ragioni del Fisco, pur in presenza di massa mobiliare del sovraindebitato gravata dal privilegio generale che assiste i crediti erariali*”; cfr. Tribunale Milano, 23 Novembre 2021: “*la valutazione di convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 3-quater l. 3/2012, deve intendersi positiva anche quando le percentuali di pagamento raggiungibili nelle procedure alternative poste a confronto si palesano sostanzialmente equivalenti, ma, piuttosto, è chiaramente favorevole la tempistica prevista nell’accordo per il pagamento dei crediti*”);

ritenuto che, nel caso di specie, la proposta di concordato minore della ricorrente consenta un soddisfacimento delle ragioni dell’amministrazione opponente in misura complessivamente più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria; ciò sia in ragione del *quantum* garantito all’amministrazione, in misura che si palesa verosimilmente non inferiore a quanto potrebbe esserle riconosciuto in caso di alternativa liquidatoria, destinata ad essere pregiudicata, oltre che dall’alea e dai tempi delle vendite immobiliari, anche dalla decurtazione di valore fisiologicamente insita nelle procedure di vendita coattiva (e che porta all’aggiudicazione degli immobili per prezzi di sovente prossimi alla soglia del 40-50% del valore di stima), sia in ragione delle modalità di soddisfacimento dell’amministrazione che, grazie all’evidenziato apporto di finanza esterna, può contare su una tempistica di pagamento nettamente più favorevole rispetto a quella su cui potrebbe fare affidamento in caso di alternativa liquidatoria;



tenuto conto, peraltro, delle perplessità manifestate dall'O.C.C. in ordine alla carenza di legittimazione all'espressione del voto da parte dell'Agente della Riscossione, alla luce della circostanza che il diritto di voto spetta al titolare del credito, ovvero al soggetto che, avendo la piena disponibilità del relativo diritto, può decidere della convenienza di una proposta che ne preveda il pagamento non integrale o dilazionato, e non al soggetto che ne cura l'esazione, il quale può legittimamente votare solo per i crediti relativi agli oneri di riscossione;

richiamata, sul punto, la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che evidenzia come *“il diritto di voto (nel concordato, così come nelle procedure di sovraindebitamento) spetta al titolare del credito, ovvero al soggetto che, avendo la piena disponibilità del relativo diritto, può decidere della convenienza di una proposta che ne preveda il pagamento non integrale o dilazionato. Ora è indubbio che l'agente della riscossione non abbia ex sé la facoltà di disporre dei crediti iscritti a ruolo, di cui deve curare l'esazione, attraverso rinunce, dilazioni o quant'altro implicato dalla valutazione di convenienza della proposta del debitore (ed infatti, anche quando, nel concordato preventivo, il concessionario era legittimato al voto per i tributi iscritti a ruolo e già consegnati, l'art. 182-ter comma 4 l.fall., sin dalla sua originaria formulazione, prevedeva comunque che questi esprimesse il voto in sede di adunanza dei creditori «su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale»). Questione diversa è quella che attiene alla prospettata, perdurante possibilità per ADER di partecipare alla votazione quale mero nuncius, dell'ente impositore, ovvero «in funzione di tramite tra questi e l'O.C.C.». L'esame di tale questione presupponeva però che risultasse accertato in giudizio che ADER aveva per l'appunto agito in tale veste, limitandosi a comunicare la volontà espressa, e documentata, dell'ente titolare del credito”* Cassazione Civile, Sez. I, 7/12/2022 n. 35976);

considerato che, nel caso di specie, il voto contrario alla proposta di concordato minore non è stato espresso dagli enti impositori ma dall'Agente della riscossione, Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione Regionale Campania, che si è limitata a manifestare genericamente la *“MANCATA ADESIONE alla proposta, relativamente ai crediti in carico alla scrivente Agenzia certificati a mezzo PEC in data 29/11/2022 ns. prot. n. 6560130”* (cfr. allegato 3 relazione sull'esito dei voti dell'occ), allegando la dichiarazione dei crediti nei confronti della ricorrente alla data di apertura della procedura, senza tuttavia indicazione specifica di delega e autorizzazione a votare in nome e per conto degli enti titolari dei crediti;

ritenuto, pertanto, sulla scorta di tutto quanto sopra evidenziato, che sussistano i presupposti per omologare il concordato minore proposto da Iervolino Clementina;

letto l'art. 80 CCI;

P.Q.M.

- omologa il concordato minore presentato il 25-10-2022, ai sensi dell'art. 74 co. 1 CCI, da **Iervolino Clementina**, (RVLCMN64P54F839U), nata a Napoli (NA) il 14/09/1964, residente in Ottaviano (NA) alla via Municipio n. 60;
- dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola a cura della cancelleria;
- dispone che l'O.C.C. dott. Gaetano Fusco provveda a dare immediata comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori e curarne la trascrizione presso gli uffici competenti;



- conferma che, sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventerà definitiva, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- prescrive che l'O.C.C. vigili sull'esatto adempimento del concordato minore e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- stabilisce che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice così come la cancellazione delle formalità secondo quanto previsto dall'art. 81 CCI;
- dispone che, terminata l'esecuzione, l'occ presenti al giudice una relazione finale;
- rammenta che la ricorrente è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al concordato omologato;
- dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito anche all'Ufficio del Registro delle Imprese e al P.M. in sede nonché per gli adempimenti di competenza.

Nola, 30 gennaio 2023.

Il giudice
Dott.ssa Rosa Napolitano

